

STATUTO

THE ISLAND - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOMUSNOVAS CA VIA CAGLIARI
101

Numero REA: CA - 292617

Codice fiscale: 03719370920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **A)** all'atto n. 19.149

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **Domusnovas** la società cooperativa denominata " **THE ISLAND - Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti con le società ed i soci, saranno specifici in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli, d'instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui,

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa sociale aderisce ad una associazione di cooperative.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n.381/91 lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui art. 4 della legge n.381/91 ed in particolare:

	- promozione, attivazione e gestione di punti di ristoro, men-	
	se, bar e tutto ciò che attiene l'ambito della ristorazione in	
	genere;	
	- somministrazione di alimenti e bevande, la produzione e la	
	commercializzazione di prodotti alimentari freschi, preconfe-	
	zionati e comunque conservati, di pasticceria e di gelateria,	
	l'organizzazione di rinfreschi e ricevimenti, l'attività di	
	catering e fornitura di pietanze da asporto, la fornitura di	
	pasti preconfezionati ad enti e comunità, la gestione per con-	
	to proprio o di terzi di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie,	
	pasticcerie, gelaterie e centri di ristoro in genere, nessuno	
	escluso, e, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti	
	disposizioni in materia, il commercio di valori bollati, gene-	
	ri di monopolio, giornali, riviste, pubblicazioni in genere,	
	articoli da regalo e gadget;	
	- la realizzazione e conduzione di ristoranti e bar, alberghi,	
	hotel, residenze turistico - alberghiere e per civile abita-	
	zione, strutture ricettive extralberghiere, albergo diffuso,	
	bed and breakfast, villaggi turistici, nonché stabilimenti	
	balneari e idrotermali, con tutti i servizi ed impianti che	
	potranno comprendere attrezzature sportive e nautiche, portic-	
	cioli turistici ed attrezzature idonee al ricovero dei natan-	
	ti, servizi di assistenza, ristoro, rifornimento carburanti e	
	simili, il tutto in economia o mediante concessione di appal-	
	to, il noleggio di imbarcazioni, natanti ed attrezzature nau-	

	tiche;	
	- l'attività turistico - alberghiera, oltre che con l'impianto	
	di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati ed il loro	
	esercizio, anche rilevando stabilimenti esistenti per ampliar-	
	li, trasformarli o riattivarli;	
	- la richiesta in concessione di immobili appartenenti al de-	
	manio, sia statale che regionale, provinciale o comunale, per	
	la realizzazione di ristoranti e bar, alberghi, hotel, resi-	
	denze turistico-alberghiere e per civile abitazione, strutture	
	ricettive extralberghiere, albergo diffuso, bed and breakfast,	
	villaggi turistici, la costruzione di stabilimenti balneari e	
	alberghieri, la realizzazione di porticcioli turistici. Tutte	
	o parte delle opere previste potranno essere gestite diretta-	
	mente o indirettamente o concesse in affitto;	
	- la costruzione in economia o in appalto di tutte le necessa-	
	rie infrastrutture; la fornitura e la compravendita di quanto	
	può occorrere alla vita e alle necessità dei ristoranti, bar,	
	alberghi, villaggi turistici e strutture ricettive extralber-	
	ghiere, compresi i servizi ed i beni di consumo;	
	- promuovere e sviluppare le relazioni sociali fra i soggetti	
	di ogni età con la realizzazione di centri culturali, ricrea-	
	tivi, campi sportivi di ogni tipo e la gestione di centri cul-	
	turali, teatrali e dello spettacolo.	
	Inoltre è espressamente prevista la possibilità di finanzia-	
	menti dei soci al fine di consentire il perseguimento dell'og-	

	getto sociale, entro i limiti di legge ed in conformità alle	
	disposizioni definite nell'articolo 11 del D. LGS n. 385/1993.	
	La cooperativa, nell'interesse dei soci, potrà inoltre svolge-	
	re qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle so-	
	praindicate, come pure compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, econo-	
	mica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utili o necessa-	
	rie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito	
	del territorio nazionale che all'estero.	
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-	
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del	

	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo	
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-	
	niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose-	
	guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e	
	partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative.	
	Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo	
	5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione	
	negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia,	
	ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui	
	alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22	
	aprile 1997.	
	Tali attività potranno essere svolte in via non esclusi-va o	
	prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto del-	

le vigenti norme di legge in materia di attività riservate, in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° settembre 1993, n.385.

La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle

	decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
	taggiati;	
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. posso-	
	no altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano at-	
	tività che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo,	

si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	

predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

per il socio prestatore:

- i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende

	svolgere all'interno della cooperativa;	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	

liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che po-	
	trà avvalersi dei rimedi di legge in materia.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	

	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il	
	pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 16	

	(Requisiti)	
	Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamen-	
	te la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.	
	Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rap-	
	porto di lavoro retribuito o remunerato a fronte della presta-	
	zione resa alla cooperativa.	
	Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicu-	
	razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-	
	sionali.	
	A favore dei soci volontari sarà stipulata, con costi a carico	
	della cooperativa, una polizza assicurativa per la copertura	
	dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività di vo-	
	lontariato prestata per la cooperativa.	
	Pertanto in caso di infortunio il socio dovrà comunicare tem-	
	pestivamente all'accaduto al fine di avviare le pratiche ne-	
	cessaria ed inviare entro due giorni il certificato di infor-	
	tunio.	
	Ai fini del calcolo del premio assicurativo dovrà essere regi-	
	strata in appositi registri la presenza giornaliera dei soci	

	nelle attività della cooperativa.	
	Ai soci volontari spetta soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	Il socio volontario s'impegna a operare secondo i principi	
	ispiratori della cooperativa e a seguirne la metodologia in	
	atto e a fornire il proprio apporto al funzionamento del set-	
	tore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni	
	assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comu-	
	nicata al responsabile del settore in tempo utile anche al fi-	
	ne di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attivi-	
	tà.	
	Le attività svolte dai soci sono individuate, decise e delibe-	
	rate dal consiglio di amministrazione in funzione alle neces-	
	sità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di	
	giorni e orari indicati dal socio volontario nella domanda di	
	ammissione.	
	Art. 17	
	(Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	

	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Articolo 18	
	(Obblighi)	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	

	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 19	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.	
	Articolo 20	
	(Conferimento e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (due-	
	centocinquanta).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	all'importo indicato nella delibera di emissione, come disci-	
	plinato dalla lettera f) dell'art. 19.	
	Articolo 21	

(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 22

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

- i diritti patrimoniali in caso di recesso;

A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 23

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a nor-
ma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati
da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ne supe-
riore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere
superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-
borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-

	duti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Articolo 25	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art 7, controfirma-	
	te per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 26

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 27	
	(Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	

tribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 28

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, se rispettivamente nominati;
- c) il Collegio dei Sindaci e Organo di controllo, se nominato.

Articolo 29

(Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	c) la nomina dell'organo amministrativo, provvedendo all'even-	
	tuale nomina del presidente e del vice presidente; il compito	
	è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia	
	quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare	
	tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-	
	vo;	
	d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-	
	nistrativo;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci o dell'organo di controllo;	

	j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Articolo 30	
	(Convocazione delle Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta	
	delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risul-	
	tante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni,	
	a ciascun socio mediante posta elettronica, lettera raccoman-	
	data A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comuni-	
	cazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	

	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo	
	contabile, se nominati.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	Articolo 31	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati,	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 32	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 33	

(Diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempimenti da porre in essere.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti da apposito regolamento o come deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 34

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 35

(Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato

di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 36

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-

cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 37

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

	In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia	
	composto da un numero pari di componenti, prevale il voto	
	espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 38	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve es-	
	sere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-	
	ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è te-	
	nuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 39	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	

dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 40

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 41

(Collegio sindacale e organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede

42 di 46

siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23,

lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45

(Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-

va:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Valentina Pirisi

Sorrentino Romina

Enrico Caredda

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO